

Regolamento sull'organizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

(Regolamento di organizzazione FINMA)

18 dicembre 2008 (stato: 1° dicembre 2023)

Indice

Sezione 1	Disposizioni generali	4
Art. 1	Oggetto	4
Sezione 2	Consiglio di amministrazione	4
Art. 2	Compiti del Consiglio di amministrazione	4
Art. 3	Contatti esterni del Consiglio di amministrazione e comunicazione esterna	6
Art. 4	Comitati del Consiglio di amministrazione	6
Art. 5	Convocazione del Consiglio di amministrazione	7
Art. 6	Conduzione della seduta	7
Art. 7	Partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione	7
Art. 8	Quorum, votazioni ed elezioni	8
Art. 9	Decisioni della presidenza e decisioni circolari	8
Art. 10	Verbale.....	8
Art. 11	Incompatibilità e notifica di conflitti di interessi	9
Art. 12	Segretario del Consiglio di amministrazione	9
Art. 13	Diritto e obbligo d'informazione	9
Sezione 3	Direzione	10
Art. 14	Posizione e funzione	10
Art. 15	Composizione	10
Art. 16	<i>Abrogato</i>	10
Art. 17	Comitati.....	10
Art. 18	Organizzazione	11
Sezione 4	Disposizioni comuni	11
Art. 19	Diritto di firma	11
Sezione 5	Revisione interna	12
Art. 20	Organizzazione	12

Art. 21	Incarico	12
Art. 22	Mansioni e competenze	13
Art. 23	Allestimento di rapporti	13
Sezione 6	Disposizioni transitorie e finali	13
Art. 24	<i>Abrogato</i>	13
Art. 25	Entrata in vigore	13

Il Consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA,

visto l'articolo 9 capoverso 1 lettera i in combinato disposto con l'articolo 10 capoverso 3 della Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1),

dispone:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, che concretizza e completa le disposizioni sancite dalla LFINMA, stabilisce il quadro organizzativo, i compiti e le responsabilità del Consiglio di amministrazione, della Direzione e della Revisione interna.

Sezione 2 Consiglio di amministrazione

Art. 2 Compiti del Consiglio di amministrazione

¹ Il Consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso è preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo dell'attività di gestione della FINMA.

² Il Consiglio di amministrazione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone all'approvazione del Consiglio federale;
- b. emana il rapporto concernente l'attuazione della strategia all'attenzione del Consiglio federale;
- c. emana le linee guida per la comunicazione, le linee guida per l'applicazione dei principi di regolamentazione e le linee guida per l'*enforcement*;
- d. prende ulteriori decisioni strategiche di carattere generale e astratto;
- e. emana le ordinanze delegate alla FINMA, adotta le circolari e riconosce le norme di autodisciplina; emana il regolamento di organizzazione e il regolamento di gestione;

e^{bis}. decide in merito all'avvio di consultazioni e indagini conoscitive della FINMA;

- f. nomina il Direttore¹, nomina il suo sostituto e scioglie il rapporto di lavoro con il Direttore nel caso in cui quest'ultimo non soddisfi più i requisiti necessari per l'esercizio della carica. L'elezione del Direttore e la risoluzione del rapporto di lavoro con il medesimo sono soggette all'approvazione del Consiglio federale;
- g. nomina il Direttore ad interim;
- h. decide in merito all'elezione dei membri della Direzione e alla risoluzione del rapporto di lavoro con questi ultimi, in merito alla designazione dei responsabili delle divisioni nonché in merito alla designazione dei membri della Direzione ad interim. Il Direttore ha diritto di proposta;
- i. disciplina il rapporto di impiego del personale mediante un'ordinanza e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- j. disciplina i principi della previdenza per il personale;
- k. decide in merito alle richieste presentate dai suoi comitati, dai membri e dalla Direzione;
- l. sorveglia la direzione;
- m. decide in merito alla struttura organizzativa delle varie divisioni;
- n. emana un codice di condotta valido per il Consiglio di amministrazione e per il personale;
- o. istituisce una revisione interna e assicura il controllo interno;
- p. approva il piano finanziario, il bilancio preventivo e il conto annuale e definisce, secondo i principi di cui all'art. 18 LFINMA, lo standard in materia di rendiconto;
- q. elabora il rapporto di gestione e, prima di pubblicarlo, lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- r. approva gli accordi di fondamentale importanza stipulati con le autorità nazionali.

Art. 2^{bis} Affari di grande portata

¹ Il Consiglio di amministrazione decide in singoli casi in merito ad affari di grande portata.

² Sono considerati di grande portata singoli affari con conseguenze potenzialmente di notevole rilevanza per l'insieme dei creditori, degli investitori, degli assicurati o gli affari che riguardano in larga misura la funzionalità dei mercati finanziari.

¹ Ai fini della leggibilità del testo si è evitato di utilizzare lo sdoppiamento integrale che prevede l'utilizzo della forma sia maschile sia femminile (ad es. «del Direttore o della Direttrice»). I termini impiegati nel presente regolamento risultano conformi alla terminologia della LFINMA (RS 956.1).

³ In particolare sono compresi gli affari che riguardano gli assoggettati delle categorie di vigilanza 1 e 2, se hanno conseguenze di grande portata secondo il capoverso 2, segnatamente:

- a. le nuove autorizzazioni o le autorizzazioni che comportano ristrutturazioni significative dell'assoggettato;
- b. misure di protezione, risanamento, liquidazione (fallimentare);
- c. revoca dell'autorizzazione;
- d. prima approvazione di piani di emergenza previsti per legge; come pure
- e. supplementi o restrizioni in materia di fondi propri e liquidità.

⁴ Il Consiglio di amministrazione può designare in qualsiasi momento un affare quale affare di grande portata e trattare il caso.

Art. 3 Contatti esterni del Consiglio di amministrazione e comunicazione esterna

¹ Nell'ambito dei loro compiti e nell'interesse della FINMA, il Presidente e altri membri designati del Consiglio di amministrazione intrattengono contatti con persone, autorità e organizzazioni nazionali ed estere di rilievo.

² Il conferimento di un mandato e il coordinamento di tali contatti avvengono di concerto tra il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore. Il Consiglio di amministrazione e il Direttore vengono informati in merito ai contatti esterni avvenuti.

³ I contatti che la FINMA intrattiene con i media sono fundamentalmente di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

⁴ Previa comunicazione con il Presidente del Consiglio di amministrazione, i membri del Consiglio di amministrazione possono tenere relazioni sulla FINMA in generale.

Art. 4 Comitati del Consiglio di amministrazione

¹ Nella cerchia dei suoi membri il Consiglio di amministrazione costituisce un Comitato di verifica e di rischio, un Comitato per le nomine e un Comitato per le offerte pubbliche d'acquisto e per la responsabilità dello Stato (comitati permanenti). Ogni anno il Consiglio di amministrazione designa i membri dei comitati e nomina i presidenti. All'occorrenza possono essere coinvolti altri membri del Consiglio di amministrazione.

² Se non diversamente disposto, i comitati hanno una funzione consultiva e presentano richieste al Consiglio di amministrazione. Il Comitato per le offerte pubbliche di acquisto e per la responsabilità dello Stato prende decisioni in modo indipendente. I comitati sono guidati da un presidente che assicura i contatti con il Consiglio di amministrazione e la Direzione.

³ In vista di determinati affari il Consiglio di amministrazione può creare comitati ad hoc composti da suoi membri o delegare i lavori preparatori a singoli membri, in particolare a relatori specializzati.

⁴ Il Consiglio di amministrazione conferisce i mandati dei comitati permanenti per iscritto.

Art. 5 Convocazione del Consiglio di amministrazione

¹ Il Consiglio di amministrazione viene convocato alle sedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

² Ogni membro del Consiglio di amministrazione e il Direttore hanno il diritto di richiedere in ogni momento la convocazione di una seduta del Consiglio di amministrazione.

³ Il Presidente del Consiglio di amministrazione definisce di concerto con il Direttore gli affari da trattare, decide in merito alla riservatezza o alla classificazione di un affare e fissa l'ordine del giorno.

⁴ L'invito ai partecipanti alla seduta insieme all'elenco degli affari da trattare e alle informazioni necessarie viene fatto pervenire di norma otto giorni prima della seduta. Il responsabile dell'affare da trattare si occupa di inviare tempestivamente tutta la documentazione del caso.

⁵ Per ragioni importanti, previo accordo con il Presidente tale termine di preavviso può non essere rispettato o si può decidere di rinunciare all'invio delle informazioni preliminari.

Art. 6 Conduzione della seduta

¹ Le sedute del Consiglio di amministrazione vengono condotte dal Presidente.

² Ogni membro del Consiglio di amministrazione può richiedere fino a 14 giorni prima della seduta la trattazione di un determinato affare presentandone motivazione scritta.

³ Qualora il Presidente fosse impossibilitato a partecipare o a condurre la seduta, viene sostituito dal Vicepresidente; nel caso in cui anche quest'ultimo avesse un impedimento, la seduta viene condotta da un altro membro del Consiglio di amministrazione che fa le veci del Presidente.

⁴ Per gli affari che necessitano di una decisione, la richiesta deve essere presentata dal membro della Direzione competente con approvazione del Direttore.

Art. 7 Partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione

¹ Di norma il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione. I membri della Direzione rappresentano di norma personalmente gli affari sottoposti al Consiglio di amministrazione che rientrano nella loro sfera di competenza. I membri della Direzione possono peraltro partecipare in via facoltativa alle sedute del Consiglio di amministrazione.

² Il Presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del Consiglio di amministrazione o del Direttore, invitare altre persone alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 8 Quorum, votazioni ed elezioni

¹ Il Consiglio di amministrazione è atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

² Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

³ In caso di parità dei voti la decisione spetta al Presidente.

⁴ Le decisioni in merito ad affari che non figurano all'ordine del giorno o per i quali non sono state fornite le informazioni preliminari necessarie possono essere adottate solo con l'approvazione di tutti i membri presenti.

Art. 9 Decisioni della presidenza e decisioni circolari

¹ In casi eccezionali che non permettono un rinvio e qualora l'importanza degli affari lo richieda, il Presidente può, di propria iniziativa o su richiesta della Direzione, adottare la decisione necessaria al posto del Consiglio di amministrazione (decisione della Presidenza).

² Il Consiglio di amministrazione deve essere informato quanto prima in merito alle decisioni della Presidenza.

³ In casi urgenti le decisioni possono essere adottate per via circolare, a condizione che nessun membro del Consiglio di amministrazione richieda un dibattito al riguardo nell'ambito di una seduta entro tre giorni lavorativi dalla data di invio dell'istanza corrispondente.

⁴ Le decisioni circolari possono essere adottate solo con la maggioranza dei voti di tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 10 Verbale

¹ Le sedute del Consiglio di amministrazione devono essere messe a verbale con una sintesi del dibattito rilevante ai fini della decisione e con il testo integrale di tutte le decisioni.

² Il verbale viene stilato dal Segretario del Consiglio di amministrazione. Qualora questi fosse impossibilitato, il Presidente designa un sostituto.

³ Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

⁴ Il verbale deve essere approvato ed emesso dal Consiglio di amministrazione, dopodiché viene presentato alla Direzione, eccezion fatta per gli affari confidenziali o classificati.

⁵ Le decisioni circolari e le decisioni della Presidenza devono essere riportate nel verbale della seduta successiva.

Art. 11 Incompatibilità e notifica di conflitti di interessi

¹ I membri del Consiglio di amministrazione devono essere esperti in materia ed indipendenti dagli assoggettati. Essi non possono operare per gli assoggettati.

² Tutte le relazioni d'interesse dei membri del Consiglio di amministrazione sono rese note pubblicamente.

³ Se vengono a mancare i requisiti legali o effettivi per l'esercizio della carica in seno al Consiglio di amministrazione, il membro interessato rassegna le dimissioni anche se il mandato non è ancora giunto a termine.

⁴ I dettagli sono fissati nel codice di condotta. I membri del Consiglio di amministrazione notificano alla direzione del gruppo Diritto e compliance della FINMA conflitti di interessi e incompatibilità esistenti o potenziali. In base alle informazioni fornite, la direzione del gruppo Diritto e compliance esamina preventivamente alle sedute del Consiglio di amministrazione se sussistono motivi di ricusazione.

Art. 12 Segretario del Consiglio di amministrazione

¹ Il Segretario del Consiglio di amministrazione è subordinato nella sua funzione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

² Il Segretario del Consiglio di amministrazione svolge i seguenti compiti:

- a. redazione del verbale delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- b. organizzazione amministrativa delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- c. supporto al presidente della seduta nell'ambito dei relativi lavori preparatori;
- d. assunzione di incarichi affidatigli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

³ Qualora il Segretario del Consiglio di amministrazione fosse impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il Presidente del Consiglio di amministrazione designa un sostituto.

Art. 13 Diritto e obbligo d'informazione

¹ Ogni membro del Consiglio di amministrazione può richiedere alla Direzione informazioni su tutti gli affari specifici, fatta salva l'osservanza delle regole di ricusazione in caso di conflitti d'interesse.

² La Direzione informa periodicamente e, se le circostanze lo richiedono, senza indugio il Consiglio di amministrazione in merito ad aspetti relativi alla gestione, all'evoluzione delle attività operative e agli sviluppi che si delineano.

³ La Direzione e i relativi comitati si adoperano affinché

- a. tutti gli affari da essi trattati prima dell'adozione della decisione

b. come pure i corrispondenti protocolli redatti in seguito all'adozione della decisione

vengano trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione e al segretario del Consiglio di amministrazione.

Sezione 3 Direzione

Art. 14 Posizione e funzione

¹ La Direzione svolge i compiti che non sono riservati al Consiglio di amministrazione o all'ufficio di revisione. È un organo collettivo che si assume congiuntamente la responsabilità delle attività operative della FINMA.

² La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. assicura le attività operative della FINMA;
- b. elabora le basi decisionali per gli affari che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c. attua le decisioni del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati;
- d. gestisce adeguati sistemi di conduzione e controllo interno e riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione in merito alla loro efficacia.

³ La Direzione emana decisioni in tutti gli affari che secondo l'art. 2^{bis} non vengono sottoposti alla delibera del Consiglio di amministrazione. In casi di minore rilevanza può delegare questa competenza alle singole divisioni.

Art. 15 Composizione

¹ La Direzione si compone del Direttore e di altri membri.

² A capo della Direzione vi è il Direttore: i membri sono subordinati al Direttore in linea gerarchica.

³ I membri della Direzione dirigono una divisione.

Art. 16 *Abrogato*

[Abrogato mediante la revisione del 7 dicembre 2017]

Art. 17 Comitati

¹ La Direzione costituisce insieme ad altri esperti comitati permanenti o ad hoc.

² La convocazione, l'organizzazione e le competenze dei comitati permanenti devono essere disciplinate nel regolamento.

Art. 18 Organizzazione

¹ Dal punto di vista operativo la FINMA si suddivide, al primo livello direttivo, in divisioni, che a loro volta, a seconda delle dimensioni e del personale subordinato, si articolano in sezioni e gruppi.

² Sono state costituite le seguenti divisioni:

- a. Banche
- b. Assicurazioni
- c. Mercati
- d. Asset Management
- e. Enforcement
- f. Recovery e Resolution
- g. Supervisory policy e legal expertise
- h. Operations

³ Il Consiglio di amministrazione definisce i mandati delle divisioni.

Sezione 4 Disposizioni comuni

Art. 19 Diritto di firma

¹ Vale il principio della doppia firma.

² I membri del Consiglio di amministrazione firmano collettivamente a due con il Presidente o con il Vicepresidente.

³ Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono firmate dal Presidente o dal Vicepresidente con il Direttore o con il membro della Direzione competente.

^{3bis} Le decisioni del Comitato per le offerte pubbliche d'acquisto e per la responsabilità dello Stato secondo la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) vengono firmate congiuntamente dal presidente del comitato e dal Direttore o dal responsabile della divisione Enforcement.

^{3ter} In singoli casi il Comitato per le offerte pubbliche di acquisto e per la responsabilità dello Stato è autorizzato a delegare decisioni secondo la LInFi a un comitato della Direzione.

^{3quater} Le decisioni del Comitato per le offerte pubbliche d'acquisto e per la responsabilità dello Stato secondo la Legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32) vengono firmate dal presidente del comitato e da un collaboratore del gruppo Diritto e compliance.

⁴ Le comunicazioni indirizzate ai consiglieri federali vengono generalmente firmate dal Presidente del Consiglio di amministrazione di concerto con il Consiglio di amministrazione.

⁵ Le ordinanze e le circolari della FINMA entrano in vigore con la doppia firma del Presidente e del Direttore.

^{5bis} Il riconoscimento di un'autodisciplina come standard minimo necessita della doppia sottoscrizione del Presidente e del Direttore.

⁶ Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione di minore importanza vengono firmate solo dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

^{6bis} In caso di assenza prolungata o di urgenza, la competenza in materia di firma può essere delegata. La delega deve essere documentata nel singolo caso.

⁷ Le ulteriori disposizioni sono disciplinate nel regolamento.

Sezione 5 Revisione interna

Art. 20 Organizzazione

¹ La Revisione interna è subordinata direttamente al Consiglio di amministrazione.

² L'efficacia dell'operato della Revisione interna e della sua collaborazione con la revisione esterna vengono valutate periodicamente dal Comitato di verifica e di rischio.

³ La Revisione interna può essere incaricata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Comitato di verifica e di rischio, dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione, su richiesta di un suo membro o del Direttore, di svolgere particolari verifiche e controlli.

⁴ I collaboratori della Revisione interna sono equiparati ai collaboratori della FINMA e sottostanno alle corrispondenti prescrizioni.

Art. 21 Incarico

¹ La Revisione interna allestisce, di concerto con il Comitato di verifica e di rischio, un piano annuale delle sue attività di verifica orientato al rischio. Il piano annuale viene approvato dal Consiglio di amministrazione.

² La Revisione interna si adopera per garantire l'elevata qualità delle sue verifiche da un lato attraverso una formazione permanente e dall'altro attenendosi agli standard nazionali e internazionali del settore.

Art. 22 Mansioni e competenze

¹ La Revisione interna fornisce servizi di verifica indipendenti e imparziali tesi a creare valore aggiunto e a migliorare i processi operativi. Essa supporta l'organizzazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi valutando e contribuendo a rendere più efficaci la gestione del rischio, la conduzione e i controlli interni nonché i processi di *governance* grazie a un approccio sistematico e mirato.

² La Revisione interna è responsabile per la verifica dell'osservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e delle altre disposizioni interne. Essa riferisce anche in merito a eventuali carenze di natura materiale e personale nell'organizzazione operativa.

³ La Revisione interna ha il compito di valutare l'affidabilità di documenti, rapporti e altri dati in seno all'autorità.

⁴ La Revisione interna gode di un diritto di verifica illimitato per quanto necessario allo svolgimento delle sue mansioni. A tal fine deve essere messa a conoscenza di tutte le informazioni e deve poter accedere a tutti i documenti e ad altri atti.

⁵ Le mansioni, le competenze e le responsabilità della Revisione interna devono essere disciplinati in un «audit charter» e approvati dal Comitato di verifica e di rischio.

Art. 23 Allestimento di rapporti

¹ La Revisione interna collabora strettamente con il Comitato di verifica e di rischio, cui sottopone periodicamente rapporti sui risultati delle verifiche eseguite. Essa informa senza indugio il comitato di verifica e di rischio in caso di eventi straordinari.

² Di norma gli uffici o le persone oggetto di un rapporto hanno la possibilità di prendere posizione rispetto al rapporto stesso prima che venga trasmesso a terzi.

Sezione 6 Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 *Abrogato*

[Abrogato mediante la revisione del 6 marzo 2019]

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Berna, 18 dicembre 2008

AUTORITÀ FEDERALE DI VIGILANZA SUI MERCATI FINANZIARI

Dr. Eugen Haltiner
Presidente

Dr. Patrick Raaflaub
Direttore